

**FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 21 luglio 2022

Milano, 20 luglio 2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Avv. Enzo Quadri)

**Deliberazione del Direttore Generale**

**N. 408 -2022 del 20/07/2022**

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\260-2022)

**OGGETTO:** Convenzione con l'ente di formazione professionale SC Formaprof S.r.l. di Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione presso la Fondazione.

**IL DIRETTORE GENERALE** sostituito  
nella persona del **Dott.ssa Angela Pezzolla**

UOC PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI  
Responsabile del procedimento: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI  
AM

L'atto si compone di n. **10** pagine, di cui n. **4** allegati, parte integrante

**VISTI:**

- il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. riguardante il *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*;
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 742, del 15 aprile 2021, avente ad oggetto: *"Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta"*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/34, del 16 aprile 2021, con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2021;

**RICHIAMATI:**

- la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 avente ad oggetto disposizioni riguardanti il *"Il mercato del lavoro in Lombardia"* ed in particolare l'articolo 18, comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale Attività produttive e Occupazione;
- il Decreto Regionale D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 17 maggio 2013, n. 4130 avente ad oggetto *"Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini curriculari nell'ambito della formazione regolamentata e abilitante"*;
- la D.G.R. del 25 ottobre 2013, n. 825 recante i *"Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (a seguito di parere della commissione consiliare)"*;
- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con il quale sono state approvate le *"Linee guida in materia di tirocini"* ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- la D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763, recante gli *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"*;

**CONSIDERATO** che con Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 6286, del 7 maggio 2018, ai sensi della citata D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763, sono stati approvati gli *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"*, in vigore dal 9 giugno 2018, ai sensi dei quali, tra l'altro:

- è possibile svolgere tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico;
- i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

AL 2

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98, del 6 maggio 2011, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina la gestione delle frequenze presso la Fondazione Besta;

**VISTA** la nota mail del 24/05/2022, acquisita al protocollo generale n. 8694/2022, con la quale l'ente di formazione professionale SC Formaprof S.r.l. di Milano ha chiesto la disponibilità della Fondazione ad accogliere gli allievi dei corsi di qualifica per Operatore Socio Sanitario istituiti presso il suddetto ente, per l'espletamento dell'attività di tirocinio;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Responsabile della Struttura Semplice SITRA, alla stipula della convenzione in oggetto;

**ATTESO** che l'attivazione del tirocinio formativo comporta l'attribuzione dei seguenti impegni:

- ✓ **Impegni del soggetto promotore (SC Formaprof S.r.l.):**
  - identificare un soggetto responsabile del monitoraggio didattico organizzativo delle attività di tirocinio;
  - concordare con il tutor della Fondazione Besta, la durata, il periodo e le modalità di svolgimento del tirocinio;
  - provvedere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda la formazione generale e specifica;
  
- ✓ **Impegni del soggetto ospitante (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"):**
  - rispettare e far rispettare il Progetto formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
  - fornire una completa informativa generale sui rischi presenti in azienda e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi e, laddove vi siano rischi specifici, fornire adeguata informazione e addestramento da parte del Responsabile aziendale o del Direttore dell'U.O.C. presso la quale il tirocinante svolge la propria attività;
  - consentire l'accesso alla mensa aziendale, con oneri a carico del tirocinante;
  - informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
  
- ✓ **Impegni dei tirocinanti:**
  - seguire le indicazioni dei tutor e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'utilizzo del servizio mensa della Fondazione Besta;
  - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nella Fondazione Besta;
  - ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

**VISTO** altresì il testo della convenzione predisposto dai competenti uffici, condiviso dalle Parti ed allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di stipulare una convenzione con l'ente di formazione professionale SC Formaprof S.r.l. di Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione presso la Fondazione, a favore degli studenti del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario istituito presso il suddetto ente, a far tempo dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31/12/2024;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Fondazione;

**SU PROPOSTA** del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;

**VISTE:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;

**RICHIAMATO** l'art.3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età..";

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di stipulare una convenzione con l'ente di formazione professionale SC Formaprof S.r.l. di Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione presso la Fondazione, a favore degli studenti del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario istituito presso il suddetto ente, a far tempo dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 31/12/2024;
2. di approvare il testo di convenzione allegato quale parte integrante del presente provvedimento, condiviso dalle Parti;
3. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO  
"CARLO BESTA"  
delibera

4. di trasmettere questo provvedimento al Collegio Sindacale;
5. di dare infine atto che il provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Stefano SCHIEPPATI)



IL DIRETTORE GENERALE *sostituto*  
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)



ALLEGATO: convenzione

**OGGETTO:** Convenzione con l'ente di formazione professionale SC Formaprof S.r.l. di Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione presso la Fondazione.

### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

**Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:**


Destinatario del provvedimento

- Struttura UOC Affari Generali e Legali
- Centro di costo 100.000.100



IL RESPONSABILE DELL'UOC PROPONENTE  
(Avv. Enzo Quadri)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Avv. Enzo Quadri)



Milano, 15 luglio 2022

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

( ) Bilancio Assistenza

( ) Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2022

Conto COGE n. \_\_\_\_\_ (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2022

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2023

Conto COGE n. \_\_\_\_\_ (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2023

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2022

Conto COGE n. \_\_\_\_\_ (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2022

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2023

Conto COGE n. \_\_\_\_\_ (.....) per €

Impegno di spesa n. \_\_\_\_/2023

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale

UOC ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE  
IL DIRETTORE (Dott.ssa Angela Regina VOLPE)

Milano, 19.07.2022



**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE n° C/019/2022**

(ai sensi del D.d.s. n° 4130 del 17.05.2013)

**TRA**

La **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"** - di seguito denominato "soggetto ospitante" - con sede legale in **Milano, Via Celoria, 11, codice fiscale 01668320151** nella persona del Direttore Generale, Dr. Angelo Cordone, nato a Teramo (TE) il 07/07/1954, domiciliato per la carica presso il citato Ente,

**E**

**S.C. FORMAPROF S.R.L.** - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in **Via Desenzano, 14 - 20146 Milano, P.IVA 07319620964** rappresentato dalla dott.ssa **Concetta Tripodi** nata a **Vibo Valentia (VV)** il **08/02/1965**

congiuntamente le "Parti",

**PREMESSO CHE:**

- al fine di realizzare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 avente ad oggetto "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. (Regione Lombardia) 17/01/2018 n. 7763 recante gli "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*", l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. Il tirocinio formativo per il conseguimento della qualifica di (O.S.S.) Operatore Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997, non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro.
2. L'azienda **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"**, su proposta di **S.C. FORMAPROF S.R.L.**, si impegna ad accogliere **presso la sede di via Celoria 11, Milano**, compatibilmente con le esigenze organizzative dei soggetti, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
3. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

**ARTICOLO 2**

**PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

### **ARTICOLO 3**

#### **LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre, predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

### **ARTICOLO 4**

#### **DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*";
  - c) deve ottemperare, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che  Non è prevista indennità.
3. Le Parti concordano altresì che al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio.

### **ARTICOLO 5**

#### **GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 6

### MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
  - a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
    - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
    - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore
  - b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto promotore;
  - c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante:
    - Organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
    - Rischio intrinseco aziendale.

## ARTICOLO 7

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del Soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. Gli Studenti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività formative.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare gli Studenti relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entrano in contatto nello svolgimento delle attività formative.
3. Agli Studenti è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui hanno conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività formative. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso il Soggetto Ospitante.

## ARTICOLO 8

### DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1.  **Convenzione quadro** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al **31/12/2024** e si applicherà ad ogni tirocinio, per un numero massimo consentito dalla capacità ricettiva del soggetto ospitante, che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, salvo disdetta inoltrata per iscritto da una delle Parti, con almeno 3 mesi di preavviso.
2. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
  - c) in caso di gravi inadempienze agli obblighi pattuiti con la presente convenzione da parte di uno dei soggetti coinvolti.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i in forma scritta e avrà effetto immediato.

#### **ARTICOLO 8**

##### **MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01**

1. Il soggetto promotore, con la sottoscrizione della presente convenzione, prende atto di essere tenuta al rispetto dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione e Controllo" adottato dal soggetto ospitante - che dichiara di conoscere e di accettare. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo e dispiegano i loro effetti fino al completamento del rapporto.

#### **ARTICOLO 9**

##### **FORO COMPETENTE**

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre in via bonaria, la stessa sarà devoluta, per la sua risoluzione, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ARTICOLO 10**

1. La presente convenzione:
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, con onere a carico dei contraenti in egual misura; il soggetto ospitante assolve l'obbligo in modo virtuale come da autorizzazione della Direzione P.le II di Milano Ufficio Territoriale di Milano - Aut. N. 39334/2015 del 27.03.2015.
  - è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. (Regione Lombardia) n. 825 del 25/10/13.

Milano, \_\_\_\_\_

Il soggetto promotore	S.C. FORMAPROF S.R.L.	[firma e timbro]
Il soggetto ospitante	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"	[firma e timbro]